

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Settore FALQ - D. M. 03.06.2021 - Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga) - Individuazione di un'area delimitata e adozione di misure fitosanitarie per l'eradicazione dell'organismo nocivo nel territorio della regione Marche – Anno 2024**

DECRETA

- di dichiarare area delimitata per la presenza di *Toumeyella parvicornis* (Cockerell), ai fini dell'eradicazione, la superficie ricadente nei comuni di Acquaviva Picena, Campofilone, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Montefiore dell'Aso, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, individuata in allegato 1, parte integrante del presente atto;
- di stabilire che l'area delimitata è costituita da una o più aree infestate (ciascuna denominata zona focolaio), costituita dalle piante su cui è stata accertata ufficialmente la presenza di *T. parvicornis* e da una porzione di territorio di raggio non inferiore a m 100 da ciascuna pianta infestata, nonché da un'area circostante ogni zona focolaio (denominata zona cuscinetto), avente un raggio minimo di 5 km oltre i confini dell'area infestata;
- di adottare le misure fitosanitarie di eradicazione, di cui al Decreto Ministeriale 03 giugno 2021, di seguito elencate, da applicare alle piante ospiti (piante, ad eccezione delle sementi, dei frutti e delle piante in coltura tissutale, appartenenti alle specie *Pinus australis*, *P. banksiana*, *P. caribaea* var. *bahamensis*, *P. contorta*, *P. echinata*, *P. elliotii*, *P. glabra*, *P. mugo*, *P. nigra*, *P. palustris*, *P. pinaster*, *P. pinea*, *P. sylvestris*, *P. taeda* e *P. virginiana*), presenti o introdotte all'interno dell'area delimitata:
 - a. rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita specificato o abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili. La distruzione è parte integrante dell'esecuzione della misura fitosanitaria e come tale è realizzata mediante combustione in loco nel rispetto dell'art. 182, comma 6 -bis del decreto legislativo n. 152/2006 nei casi ivi indicati, ovvero, applicandosi l'art. 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006, mediante trasporto verso siti individuati dal Servizio fitosanitario regionale ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a condizione che sia garantita la non diffusione del parassita specificato;
 - b. trattamenti insetticidi, con prodotti fitosanitari autorizzati, che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche della pianta e delle fasi vitali del parassita;
 - c. operazioni selvicolturali per rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante ospiti secondo quanto indicato nell'allegato II «Misure fitosanitarie di contrasto del parassita specificato» del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021;
 - d. divieto di movimentazione del materiale di risulta e proveniente dagli abbattimenti o dalle potature di cui ai punti a) e c) infestato dal parassita specificato, dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto». La movimentazione è consentita, previo controllo del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi in cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti appropriati per eliminare il parassita specificato o le condizioni di trasporto garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti autorizzati alla distruzione o ad altro adeguato trattamento;
 - e. monitoraggio della presenza del parassita specificato nell'area delimitata attraverso indagini periodiche dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, consistenti in ispezioni



visive e, se necessario, prelievi di campioni e analisi, conformemente all'allegato I del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021. In tale monitoraggio è prestata particolare attenzione alle piante ospiti morte o in cattive condizioni di salute. Le indagini comprendono anche il prelievo di campioni su piante ospiti in apparenza sane. L'effettuazione delle indagini è stabilita sulla base del rischio fitosanitario connesso al territorio ed è più intensa nella «zona cuscinetto»;

- f. divieto di movimentazione di piante ospiti dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto». E' consentita, in deroga al suddetto divieto, la movimentazione delle piante ospiti solo previo controllo ufficiale del Servizio fitosanitario regionale e dopo idoneo trattamento con prodotti insetticidi autorizzati;
- g. obbligo di comunicazione al servizio fitosanitario regionale della presenza o sospetta presenza dell'organismo nocivo;

- di applicare le misure fitosanitarie di cui ai punti a, b, c, d, a piante diverse dalle piante ospiti qualora riscontrate infestate dall'organismo nocivo;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it e di darne ampia informazione e comunicazione agli operatori professionali ed alla cittadinanza interessata.

Qualora il Servizio fitosanitario regionale ritenga che l'abbattimento di determinate piante ospiti abbia un impatto sociale o ambientale inaccettabile, può essere applicata a tali piante una misura fitosanitaria alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del parassita specificato e l'abbattimento è attuato solo per le piante ospiti la cui vitalità sia irrimediabilmente compromessa.

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 19/2021 e dell'articolo 6 comma 2 del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021 l'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente decreto avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo su cui insistono le piante infestate, che ne sostengono gli oneri economici.

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D. Lgs. 19/2021.

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
“Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori
e Qualità delle produzioni”
(Dott.ssa Francesca Severini)
Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

“Allegato N. 1 - Area delimitata ai fini dell'eradicazione per la presenza di *T. parvicornis*”

